

From: Notiziario Absea
Sent: Wed, 12 Jan 2022 09:29:38 +0000
To:
Subject: Emergenza Coronavirus – Obbligo del Green Pass rafforzato per tutti i lavoratori over 50
Attachments: ABSEA - Circolare n. 11-2022.pdf

Al fine di rallentare la nuova ondata di contagi relativa al Covid-19, il Governo ha introdotto ulteriori misure di contenimento tra cui, fino al 15 giugno 2022, l'obbligo vaccinale per tutti i cittadini italiani e stranieri che abbiano compiuto 50 anni di età.

ABSEA - Circolare n. 11 -2022

A.B.S.E.A.
Associazione Bolognese
Spedizionieri ed Autotrasportatori
Centro Direzionale - 40010 INTERPORTO (BO)
Tel. 051 665.39.22 – fax 051 665.10.20
dalle 8.30 alle 17.30



A.B.S.E.A.
ASSOCIAZIONE BOLOGNESE
SPEDIZIONIERI E AUTOTRASPORTATORI

Oggetto: Emergenza Coronavirus – Obbligo del Green Pass rafforzato per tutti i lavoratori over 50 – D.L. 7.1.2022, n. 1, su G.U. n. 4 del 7.1.2022.

Al fine di rallentare la nuova ondata di contagi relativa al Covid-19, il Governo ha introdotto ulteriori misure di contenimento tra cui, fino al 15 giugno 2022, l'obbligo vaccinale per tutti i cittadini italiani e stranieri che abbiano compiuto 50 anni di età.

Conseguentemente per quanto riguarda la materia del lavoro si segnalano in particolare le seguenti novità che si aggiungono alle disposizioni attualmente in vigore sull'obbligo del *Green Pass base* (rilasciato a seguito di tampone) nei luoghi di lavoro (DL n. 127/2021):

- dal 15 febbraio p.v., per l'accesso ai luoghi di lavoro pubblici e privati, i lavoratori over 50 dovranno possedere ed esibire il *Green Pass rafforzato* (cosiddetto *Super Green Pass*) che sarà rilasciato esclusivamente a seguito di avvenuta vaccinazione o di guarigione dal virus e non quindi a seguito di tampone;
- tutte le imprese anche con oltre 15 dipendenti (in precedenza solo quelle con meno di 15), dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, possono sospendere il lavoratore, con conseguente perdita della retribuzione, per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili di 10 giorni in 10 giorni, e non oltre il termine del 31 marzo 2022 (data di cessazione dello stato di emergenza) senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
- i lavoratori che comunicano di non essere in possesso del Green Pass rafforzato o ne risultino privi al momento dell'accesso al luogo di lavoro saranno considerati assenti ingiustificati, con conseguente perdita della retribuzione e di qualsiasi altro compenso comunque denominato, fino alla presentazione della certificazione e comunque non oltre il 15 giugno 2022 senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
- resta confermata per tutti i lavoratori che accedono nei luoghi di lavoro senza possedere ed esibire il Green Pass (base o rafforzato) l'applicazione della sanzione amministrativa da **600 a 1.500 euro, raddoppiabile in caso di reiterazione, ferme restando "le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore"**.

RIF. 11 – 2022

